

Comunicazione n. DI/99008504 dell'8-2-1999

inviata alla società di intermediazione mobiliare ...

Oggetto: Possibilità per una Sim di assumere l'incarico di agente per conto di una impresa di assicurazione

Si fa riferimento alla nota del ... con cui codesta Società ha chiesto se una SIM autorizzata alla prestazione dei servizi di negoziazione per conto proprio e per conto di terzi, di collocamento con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente nonché di ricezione e trasmissione di ordini possa assumere l'incarico di agente per conto di una impresa di assicurazione.

La risposta al quesito è affermativa, non rinvenendosi alcun impedimento normativo nell'ordinamento mobiliare, né, come pare (sulla base delle norme rilevanti e salva la diversa opinione delle autorità del settore assicurativo), in quello degli agenti assicurativi. Infatti:

- ai sensi dell'art. 18, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998, le SIM possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico, oltre ai servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, i servizi accessori di cui all' art. 1, comma 6, e altre attività finanziarie, nonché attività connesse e strumentali, fatte salve le riserve di legge (circa le quali si veda la legge 7 febbraio 1979, n. 48, concernente l'albo nazionale degli agenti di assicurazione); in particolare, ad avviso della scrivente, la locuzione che fa salve le riserve di attività deve essere letta non nel senso di un divieto assoluto alla prestazione di attività riservate dalla legge a particolari altre categorie di soggetti, ma della possibilità di tale prestazione purché ricorrano tutte le condizioni previste dalla legge (ottenimento di autorizzazioni, iscrizioni ad albi, inesistenza di divieti alla prestazione di altre attività);

- l'attività di agente assicurativo può considerarsi rientrante nel novero delle attività finanziarie.

Resta inteso che una SIM che svolgesse l'attività di agente per conto di un'impresa di assicurazione sarebbe tenuta, per tale attività, al rispetto delle disposizioni del settore che la disciplinano e assoggettata alla vigilanza dei competenti Ministero dell'Industria e ISVAP.

*p. PRESIDENTE
Lamberto Cardia*